



# **COMUNE DI TERNO D'ISOLA**

## **Provincia di Bergamo**

### **Regolamento Comunale concernente l'armamento degli appartenenti la Polizia locale**

- **Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 26/11/2007**
- **Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23/06/2008**

## **Articolo 1**

Gli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali è conferita la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

## **Articolo 2**

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo/Servizio di Polizia Locale.

Tale numero equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

## **Articolo 3**

Il provvedimento di cui all'Art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

## **Articolo 4**

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è:

- la pistola semiautomatica in CALIBRO 9 X 17 mm. ed in CALIBRO 9 X 21 mm. I.M.I.
- la pistola a tamburo – revolver in CALIBRO 38 special.

## **Articolo 5**

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- Tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti, appiedati);
- servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e della o delle sedi degli Uffici del Corpo e degli immobili comunali;
- servizi di vigilanza dell'armeria del Corpo;
- servizi notturni;
- servizi di pronto intervento;
- servizi di scorta.

Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'Art. 6 del D.M.I 4 marzo 1987, n. 145. Per altri servizi ai quali il personale è destinato

in modo non continuativo e per i servizi di cui all'Art. 4, comma 1°, n. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'arma è assegnata di volta in volta a seconda dell'esigenza. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

### **Articolo 6**

Per le modalità del porto dell'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145.

### **Articolo 7**

Per i servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza per soccorso o per rinforzare altri Corpi, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate. Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

### **Articolo 8**

Gli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio.

### **Articolo 9**

Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussiste un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n.145. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltre che custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili. Nei locali comunali possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario dell'arma.

### **Articolo 10**

Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I 4 marzo 1987, n. 145 e della Legge 28 maggio 1981, n. 286.